

COMUNE DI CAPACCIO
PROVINCIA DI SALERNO

ORDINANZA N. 9 DEL 15-1-09

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Decreto Sindacale Prot. 270 del 07/01/2009)

Premesso che ai sensi dell'art.54 del D.P.R. 24/7/1977 n.616 sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative relative alla fissazione, sulla base degli orari stabiliti dalla Regione, degli orari di apertura e chiusura dei negozi e dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande;

Visto il D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, Titolo IV, artt. 11 - 12 e 13;

Visto l'art. 19 della L.R. 7/01/2000, n. 1;

Visto il Decreto del Ministro del Turismo e Spettacolo del 5/02/1970, con il quale è riconosciuta la qualifica di stazione di soggiorno e turismo all'intero territorio di Capaccio;

Vista la nota della Regione Campania n. 8323/93, con la quale si comunicava: "In riferimento alla nota n. 3585 del 5/03/1993 concernente l'oggetto, si comunica che la vigente normativa è vincolante per tutti i Comuni della Regione e che uniche deroghe previste sono quelle relative ai Comuni riconosciuti ad economia turistica ai sensi dell'art. 3 L. 558/71. Pertanto, poichè per codesto Comune è riconosciuta detta condizione per il periodo 1-3/31-12 può osservarsi la sola disciplina di cui al richiamato art. 3 L.558/71.";

Acquisiti i pareri delle associazioni provinciali di categoria: ASCOM - FIPE - CONFESERCENTI - Unione Naz. Consumatori;

Vista la legge 2 aprile 2007, n. 40;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DISPONE

l'orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali esistenti in questo Comune, per l'anno 2009, viene disciplinato come segue:

1) l'orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio, sia alimentari che non alimentari, i quali possono restare aperti in tutti i giorni della settimana dalle ore 7.00 alle ore 22.00, è liberamente determinato dagli esercenti, con l'obbligo di rendere noto al pubblico l'orario adottato mediante cartelli o altri idonei mezzi di informazione e non superando, comunque, il limite di tredici ore giornaliere.

Gli esercizi del SETTORE ALIMENTARE hanno l'obbligo di apertura al pubblico nel secondo giorno festivo quando si verificano due festività consecutive.

3) RIVENDITA DI SOLI GIORNALI E RIVISTE :

APERTURA ore 7,30 CHIUSURA ore 20,00

4) RIVENDITA DI Fiori e Piante:

APERTURA ore 7,30 CHIUSURA ore 21,00.

5) ATTIVITA' ARTIGIANALI DI ACCONCIATORI MASCHILI E FEMMINILI ED ESTETISTI :

APERTURA 8,30 - CHIUSURA 20,00 - ;

1°Giugno - 30 Settembre: APERTURA 8,30 - CHIUSURA 20,30;

6) LE COOPERATIVE, I PRODUTTORI AGRICOLI E LE IMPRESE ARTIGIANE MISTE
(cioè munite di autorizzazione commerciale) osservano gli orari ed i giorni stabiliti per i negozi del settore di appartenenza.

7) MERCATI SETTIMANALI DI CAPACCIO CAPOLUOGO E CAPACCIO SCALO:
APERTURA ore 7,30 CHIUSURA ore 13,30

Il mercato di Capaccio Scalo potrà essere sospeso oppure spostato in concomitanza dello svolgimento della FIERA EXPO'.

Lo svolgimento del mercato non avrà luogo nei giorni in cui gli esercizi commerciali sono chiusi.

Il lavoro eccedente le ore settimanali previste per legge, espletate dai lavoratori dipendenti, è considerato lavoro straordinario.

Gli inadempienti saranno puniti a norma di legge.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente.

Capaccio li

Il Responsabile del Servizio

